

Comunicazioni al pubblico in materia di politica di impegno

Informazioni in merito alla politica di impegno ai sensi dell'art. 124 - *quinquies* del Decreto legislativo (D.lgs) 24.2.1998, n. 58 (TUF) e del Regolamento di cui alla Delibera Covip 2.12.2020

Il presente documento definisce la politica di impegno del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme (di seguito "Fondo") come richiesto dall'art. 124-*quinquies* del D.lgs. 58/1998 (TUF) introdotto dal D.lgs. 49/2019 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. "Shareholder Rights Directive II", di seguito "SHRD II") in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

In particolare, l'articolo in questione prevede al comma 1 che il Fondo, al pari degli altri investitori istituzionali, adotti e comunichi al pubblico una "politica di impegno", che descrive le modalità con cui integra il suo impegno in qualità di azionista (con particolare riferimento alle azioni quotate su mercati italiani o dell'Unione Europea) nella sua strategia di investimento; il comma 2 disciplina altresì la comunicazione al pubblico, su base annua, delle modalità di attuazione di tale politica di impegno;

il successivo comma 3 dispone che l'investitore istituzionale fornisca al pubblico una comunicazione chiara e motivata delle ragioni alla base dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni in questione.

La Covip, all'art. 4 del Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno, adottato con delibera del 2.12.2020, dispone che anche la comunicazione di cui al citato co. 3 dell'art. 124-*quinquies* sia da pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno.

In ossequio alla normativa richiamata, il Fondo comunica che ha deciso di non adottare una politica di impegno quale azionista, sulla base delle motivazioni di seguito illustrate.

Le caratteristiche dell'investimento azionario del Fondo

Il Fondo, per quanto riguarda la gestione delle sue risorse, inclusi gli investimenti azionari, segue il criterio di "*adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche*" previsto dall'art. 3, co.1, lett. b) del D.MEF n. 166/2014, che definisce le norme in materia di criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione.

Gli uffici e le funzioni preposti dal Fondo al controllo degli investimenti verificano il rispetto di questa previsione, in termini di limiti alla concentrazione, da parte dei Gestori a cui è affidata l'esecuzione della politica di investimento definita dal Fondo.

FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

Di conseguenza, gli investimenti del Fondo appaiono molto diversificati tra differenti tipologie di strumenti finanziari, emittenti, aree geografiche e divise; tale differenziazione riguarda anche la categoria di strumenti finanziari (azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea) interessati dalla definizione della politica di impegno.

Le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea costituiscono complessivamente una percentuale minima delle risorse in gestione. Tale ridotta incidenza, riconducibile in massima parte al richiamato criterio della diversificazione, condiziona evidentemente l'investimento nelle singole Società partecipate e, di conseguenza, l'incidenza dei diritti di voto spettanti al Fondo sul capitale di ciascuna Società.

La descritta situazione rappresenta una caratteristica strutturale della gestione patrimoniale del Fondo, in quanto deriva -come detto- dall'ottemperanza ad una disposizione di carattere generale che disciplina le modalità di investimento dei fondi pensione; pertanto, al di là dei singoli dati numerici, ovviamente variabili nei valori contingenti, si tratta di una costante della strategia di investimento seguita dal Fondo.

Per mitigare ulteriormente i rischi connessi alla gestione delle risorse, il Fondo ha inoltre scelto di affidarsi a diversi Gestori. Di conseguenza, i diritti di voto connessi al singolo investimento azionario risultano sistematicamente frammentati; l'incidenza del Fondo nelle diverse assemblee non potrà mai singolarmente risultare significativa e, conseguentemente, la possibilità per il Fondo di dialogare in modo determinante con le Società di cui detiene azioni è decisamente limitata.

In ogni caso, il Fondo verifica su base periodica, indicativamente annuale, l'incidenza dei propri diritti di voto nelle assemblee delle Società quotate sui mercati dell'Unione Europea, al fine di avere piena contezza di tale parametro.

Va inoltre considerato che, presumibilmente, i costi connessi alla partecipazione alle Assemblee delle Società -peraltro appartenenti a Paesi e settori molto differenziati- si prospettano notevoli sia in termini di attivazione delle necessarie procedure con i Gestori Finanziari e con il Depositario, sia derivanti dalla necessità di approfondire le tematiche all'ordine del giorno di ciascuna Assemblea. Tali costi sarebbero destinati a ricadere sugli Associati, nel cui esclusivo interesse il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad operare, senza che, allo stato, sia possibile identificare in concreto alcun contributo positivo che possa derivare da un tale impegno di costi.

L'articolazione del modello gestionale adottato dal Fondo

Oltre a queste motivazioni, derivanti dall'adempimento dell'obbligo regolamentare di diversificazione del portafoglio, un secondo ordine di valutazioni deriva dalla struttura gestionale adottata dal Fondo, che è caratterizzata:

- dal conferimento della totalità delle risorse a Gestori esterni, con esclusione di qualsiasi forma di gestione diretta di azioni di società quotate;

FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

- da una gestione dinamica svolta dai Gestori, che presuppone una logica di movimentazione delle posizioni rimessa alla totale autonomia dei Gestori stessi.

Questo modello gestionale fa sì che il Fondo, in attuazione delle prescrizioni del quadro normativo di riferimento, abbia coerentemente demandato le singole scelte di investimento ai Gestori, nel rispetto della politica di investimento adottata dal Fondo stesso.

Di conseguenza, anche in materia di investimento azionario non è possibile individuare scelte di investimento strategico di lungo periodo in alcune particolari Società; al contrario, il Gestore può procedere in qualsiasi momento, nel rispetto dei limiti previsti dal mandato, all'assunzione come pure alla dismissione delle singole partecipazioni azionarie.

Questa impostazione rende assai difficilmente realizzabile una politica di impegno, in quanto, ancorché il Fondo possa attivare le procedure necessarie per esercitare i diritti di voto derivanti dalle partecipazioni azionarie in portafoglio, l'esercizio di tale facoltà costituirebbe un vincolo all'operatività del Gestore in contrasto con la netta differenziazione dei ruoli nell'ambito dell'impianto gestionale previsto dalla vigente normativa.

In ogni caso, anche la presenza di gestioni 'a benchmark' non consente di individuare a priori i titoli azionari caratterizzati da una presenza stabile, in quanto il Gestore non è tenuto a replicare esattamente il parametro di riferimento e potrebbe dunque decidere di non inserire i predetti titoli nel portafoglio gestito per conto del Fondo, ovvero di inserirli in una percentuale diversa da quella prevista nel relativo *benchmark*.

Anche queste considerazioni appaiono avere valenza strutturale, in quanto, analogamente all'obbligo di diversificazione del portafoglio, derivano dalla scelta del Fondo di non avvalersi delle deroghe previste per le forme pensionistiche "preesistenti" in tema di gestione diretta, del che deriva l'impossibilità per il Fondo sia di definire investimenti azionari strategici, sia di incidere su scelte tattiche, le quali competono esclusivamente al Gestore e determinano la composizione del portafoglio azionario.

Nell'ambito di queste scelte rientra anche l'utilizzo di OICR azionari, che è ammesso in tutti i mandati di gestione del Fondo, ancorché sottoposto a limitazioni. La facoltà del Gestore di utilizzare OICR riduce ulteriormente il perimetro di applicazione della politica di impegno che il Fondo decidesse di adottare, in quanto non potrebbe essere estesa all'investimento in azioni realizzato per il tramite di questi strumenti.

Conclusioni

Per tutte le motivazioni sin qui addotte, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha ritenuto di non adottare la politica di impegno di cui all'art. 124-*quinquies* del TUF.

Sarà cura del Fondo monitorare tale scelta e verificare se in futuro sia opportuno modificarla.

Le presenti informazioni sono aggiornate al 5 febbraio 2024